

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267⁽¹⁾ - **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

(...omissis...)

136. *Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.*

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario *ad acta* provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico⁽²⁾.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

² Il presente articolo corrisponde al [comma 45 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127](#), ora abrogato.